

**RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/499 DELLA COMMISSIONE****del 1° marzo 2023****relativa a un codice di buone pratiche sulla gestione del patrimonio intellettuale per la valorizzazione delle conoscenze nello Spazio europeo della ricerca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Una gestione efficiente del patrimonio intellettuale è fondamentale per accelerare l'adozione di soluzioni innovative e per sviluppare nuove tecnologie e nuovi prodotti e servizi in modo da affrontare le sfide sociali più urgenti, come garantire una transizione verde e una transizione digitale eque, in linea con l'obiettivo della nuova agenda europea per l'innovazione <sup>(1)</sup>, senza perdere di vista l'autonomia strategica aperta dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione.
- (2) Circa il 20 % della produzione scientifica e tecnologica mondiale proviene dall'Unione <sup>(2)</sup>. Le imprese ad alta intensità di conoscenze e innovative, che per crescere si affidano in misura considerevole ai beni immateriali, negli ultimi vent'anni hanno modificato il loro approccio al controllo del patrimonio intellettuale, come dimostra il forte aumento degli investimenti in «prodotti di proprietà intellettuale», che nell'Unione è stato dell'87 % <sup>(3)</sup>. Inoltre la mobilitazione delle capacità di ricerca e innovazione attraverso una gestione efficiente del patrimonio intellettuale e una maggiore collaborazione tra industria e università migliorerà le prestazioni dei settori in cui negli ultimi anni gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo sono diminuiti, soprattutto per quelli colpiti duramente dalla crisi COVID-19, come il settore aerospaziale e della difesa, il settore automobilistico e il settore chimico.
- (3) Oltre ai diritti di proprietà intellettuale formali (come i brevetti o i diritti d'autore), è fondamentale considerare altri tipi di patrimonio intellettuale come le pubblicazioni, i dati, le competenze tecniche generate dagli attori della ricerca e dell'innovazione per aumentare le opportunità di creazione di valore e l'innovazione sociale. Il patrimonio intellettuale costituisce una componente chiave della valorizzazione delle conoscenze per i risultati di Orizzonte Europa <sup>(4)</sup> e di altri programmi di finanziamento dell'UE finanziati attraverso strumenti come la politica di coesione <sup>(5)</sup>, il dispositivo per la ripresa e la resilienza <sup>(6)</sup> o il Fondo per l'innovazione <sup>(7)</sup>.
- (4) L'obiettivo di una strategia di gestione del patrimonio intellettuale è quello di costituire un portafoglio di risorse intellettuali di valore che possano essere gestite strategicamente per essere utilizzate attraverso molteplici percorsi di creazione del valore, in particolare per richiedere finanziamenti per la ricerca, per ottenere e avviare collaborazioni nel campo della ricerca, e per sfruttare le opportunità commerciali tramite la concessione di licenze, le vendite o la creazione di imprese. La definizione di un ambiente in cui le pratiche di gestione del patrimonio intellettuale siano chiaramente definite, comunicate e attuate è il primo passo per facilitarne la valorizzazione nell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione.

<sup>(1)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Una nuova agenda europea per l'innovazione*, COM(2022) 332 final.

<sup>(2)</sup> Relazione 2022, *Science, Research and Innovation performance of the EU*.

<sup>(3)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE – Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE*, COM(2020) 760 final.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

<sup>(5)</sup> New Cohesion Policy (europa.eu).

<sup>(6)</sup> Dispositivo per la ripresa e la resilienza (europa.eu).

<sup>(7)</sup> Innovation Fund (europa.eu).

- (5) Le attività di ricerca comuni costituiscono un ambiente ideale per consentire ai partner tramite di mettere insieme conoscenze e idee e sviluppare congiuntamente nuove tecnologie e nuovi prodotti e servizi. Tali progetti di collaborazione presentano tuttavia delle sfide, in quanto coinvolgono partner diversi come università, organizzazioni di ricerca, comunità locali, imprese, tra cui le piccole e medie imprese (PMI), organizzazioni non governative (ONG) e parti sociali, provenienti da contesti culturali e professionali diversi, con motivazioni e interessi che variano dalla ricerca pura allo sfruttamento commerciale <sup>(8)</sup>.
- (6) Gestire in modo efficiente il patrimonio intellettuale potrebbe rivelarsi problematico per gli attori della ricerca e dell'innovazione a causa delle difficoltà incontrate nell'individuare i mezzi più appropriati per controllare le loro risorse, nel trovare i mercati adeguati e nel coinvolgere i partner commerciali. Inoltre portare i risultati sul mercato può essere oneroso a causa delle diverse percezioni del loro valore, nonché dell'asimmetria delle informazioni e delle posizioni negoziali.
- (7) La cooperazione internazionale rappresenta un aspetto chiave per la ricerca e l'innovazione; tuttavia la scienza e la tecnologia si trovano anche al centro di tensioni geopolitiche in un contesto globale in trasformazione <sup>(9)</sup>. Altri sviluppi, come la transizione verso una scienza aperta per favorire una ricerca migliore, come ricordato nelle conclusioni del Consiglio sulla valutazione della ricerca e sull'attuazione della scienza aperta <sup>(10)</sup>, e il passaggio ad approcci di innovazione aperta rappresentano sia opportunità sia sfide nell'ecosistema di ricerca e innovazione in evoluzione. Tali sviluppi dovrebbero assicurare l'eccellenza e l'impatto degli investimenti dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione, salvaguardando nel contempo gli interessi dell'Unione. In questo contesto, gli attori chiave dei progetti europei di ricerca e innovazione hanno espresso la necessità di una migliore comprensione della gestione strategica, del controllo (compresa la protezione), della diffusione, del trasferimento/della concessione in licenza e dello sfruttamento dei risultati della ricerca <sup>(11)</sup>.
- (8) In linea con l'agenda politica dello Spazio europeo della ricerca (SER) <sup>(12)</sup> che include un'azione per «Migliorare gli orientamenti dell'UE per una migliore valorizzazione delle conoscenze», la Commissione propone la presente raccomandazione relativa alla gestione del patrimonio intellettuale al fine di attuare la raccomandazione (UE) 2022/2415 del Consiglio <sup>(13)</sup>. La necessità di elaborare la presente raccomandazione è stata evidenziata nella comunicazione della Commissione relativa a un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione <sup>(14)</sup> e nelle conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2021 sulla governance del SER e sul patto per la ricerca e l'innovazione in Europa <sup>(15)</sup>. Inoltre il piano d'azione dell'UE sulla proprietà intellettuale <sup>(16)</sup> riconosce la necessità da un lato di una valida gestione della proprietà intellettuale per sostenere la valorizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca e dell'innovazione in Europa e dall'altro lato di migliorare l'uso, l'accesso e la condivisione dei risultati della ricerca, potenziando la gestione del patrimonio intellettuale.
- (9) La presente raccomandazione riflette le nuove indicazioni introdotte dalla raccomandazione (UE) 2022/2415 del Consiglio, in quanto il suo ambito di applicazione contempla il concetto più ampio di patrimonio intellettuale nel contesto della ricerca e dell'innovazione. Essa si propone di superare la frammentazione dell'ecosistema di innovazione dell'Unione e di promuovere la coesione in materia di innovazione, come indicato nella nuova agenda europea per l'innovazione.

<sup>(8)</sup> *Leveraging Innovation Through Collaboration: IP Challenges And Opportunities For SMEs In The Context Of EU-Funded Collaborative Research Projects* (lesi.org).

<sup>(9)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *L'approccio globale alla ricerca e all'innovazione - La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia*, COM(2021) 252 final.

<sup>(10)</sup> Conclusioni del Consiglio sulla valutazione della ricerca e sull'attuazione della scienza aperta.

<sup>(11)</sup> *Leveraging Innovation Through Collaboration: IP Challenges And Opportunities For SMEs In The Context Of EU-Funded Collaborative Research Projects* (lesi.org).

<sup>(12)</sup> *European Research Area Policy Agenda* (europa.eu).

<sup>(13)</sup> Raccomandazione (UE) 2022/2415 del Consiglio del 2 dicembre 2022 sui principi guida per la valorizzazione delle conoscenze (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 141).

<sup>(14)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione*, COM(2020) 628 final.

<sup>(15)</sup> La futura governance dello Spazio europeo della ricerca (SER) - conclusioni del Consiglio.

<sup>(16)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE*, COM(2020) 760 final.

- (10) Gli attori della ricerca e dell'innovazione dovrebbero essere incoraggiati ad affrontare in modo strategico le varie fasi della gestione del patrimonio intellettuale e a rispondere alle sfide legate al controllo adeguato e al sufficiente sfruttamento del patrimonio intellettuale. Dovrebbe inoltre essere incoraggiata la condivisione strategica delle conoscenze in quanto costituisce una base solida per la collaborazione. Altresì dovrebbero essere considerate le opportunità commerciali derivanti dall'innovazione aperta e l'importanza dell'apertura della ricerca, come emerge dall'accordo finale sulla riforma della valutazione della ricerca <sup>(17)</sup>.
- (11) Tutte le categorie di attori coinvolti nella ricerca e nell'innovazione, come gli intermediari, i singoli ricercatori, gli innovatori e i loro team, e le organizzazioni, tra cui le università, le organizzazioni di ricerca e innovazione pubbliche e private, le imprese di tutte le dimensioni, le infrastrutture di ricerca e tecnologiche, le pubbliche amministrazioni e i rappresentanti della società civile, dovrebbero essere incoraggiate a seguire la presente raccomandazione. Quest'ultima dovrebbe essere applicata nel rispetto di qualsiasi norma pertinente a livello nazionale o regionale e a livello dell'Unione. Sebbene alcune parti della presente raccomandazione siano formulate a livello di organizzazione, sono fondamentali anche per orientare i singoli ricercatori, innovatori e i loro team nella gestione strategica del patrimonio intellettuale derivante dai loro progetti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

## 1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

- (1) «proprietà intellettuale»: il risultato di attività intellettuali ammissibili alla tutela giuridica; comprende invenzioni, opere letterarie e artistiche, simboli, nomi, immagini, disegni e modelli;
- (2) «diritti di proprietà intellettuale»: brevetti, marchi, disegni e modelli, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche e privative per ritrovati vegetali, nonché le norme sulla protezione dei segreti commerciali;
- (3) «patrimonio intellettuale»: qualsiasi risultato o prodotto generato da attività di ricerca e innovazione (quali diritti di proprietà intellettuale, dati, competenze tecniche, prototipi, processi, pratiche, tecnologie, software);
- (4) «scienza aperta»: un approccio al processo scientifico basato su cooperazione, strumenti e diffusione della conoscenza aperti, come stabilito all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(18)</sup>;
- (5) «innovazione aperta»: approccio di apertura del processo di innovazione al di fuori della singola organizzazione;
- (6) «accesso aperto»: accesso offerto gratuitamente all'utente finale ai dati della ricerca, comprese le pubblicazioni scientifiche, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695;
- (7) «gestione del patrimonio intellettuale»: insieme di processi strategici atti a gestire il patrimonio intellettuale in tutte le fasi della sua vita, dalla creazione al mercato, tra cui: l'identificazione delle potenziali risorse create o acquisite, la valutazione dei vantaggi tecnici, giuridici e di mercato della potenziale risorsa, la decisione sulle forme di protezione disponibili, la determinazione della strategia di marketing e di trasferimento tecnologico, l'individuazione dei migliori partner per la loro gestione, conformemente all'obiettivo aziendale e alla politica di responsabilità sociale dell'organizzazione.

## 2. DEFINIRE UNA STRATEGIA PER LA GESTIONE EFFICIENTE DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE

### 2.1. Si raccomanda di definire e adottare pratiche strategiche di gestione del patrimonio intellettuale nel modo seguente:

- (8) assicurandosi che esista una strategia a livello di organizzazione che contempli la creazione, la gestione e l'utilizzo di tutti i tipi di patrimonio intellettuale (compresi i dati, le competenze tecniche, le norme) in linea con la missione dell'organizzazione e che le pratiche di scienza aperta e di innovazione aperta siano considerate nelle attività di ricerca e innovazione;

<sup>(17)</sup> *Agreement on reforming research assessment* del 20 luglio 2022.

<sup>(18)</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

- (9) adattando i diversi elementi della strategia alle attività e ai partner pertinenti e rendendola disponibile al pubblico;
- (10) garantendo che la strategia riguardi in particolare:
- a) l'intero ciclo di vita della ricerca e della valorizzazione non appena viene pianificato il bilancio per le attività di ricerca e innovazione, il tipo di capitale di conoscenze che emergerà da tale processo, le opzioni di utilizzo previste e il modo in cui queste ultime migliorano o integrano il portafoglio esistente gestito dall'organizzazione;
  - b) le questioni relative alla sostenibilità, all'etica e all'inclusività e la promozione della diffusione delle conoscenze e del (ri)utilizzo dei risultati a vantaggio dell'economia e della società, nel rispetto dei principi etici e dei diritti umani e a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile <sup>(19)</sup> e degli obiettivi del Green Deal;
  - c) la valutazione della proprietà intellettuale (PI);
  - d) la creazione di spin-off e start-up;
  - e) le situazioni di comproprietà;
  - f) i possibili conflitti d'interesse;
  - g) la business intelligence per valutare la posizione competitiva dell'organizzazione nel panorama del patrimonio intellettuale del settore di attività di ricerca e innovazione in questione;
  - h) le strategie di PI efficaci per lo sviluppo commerciale;
- (11) definendo una procedura di dovuta diligenza approfondita per tutto il patrimonio intellettuale generato all'interno dell'organizzazione;
- (12) definendo procedure e processi decisionali chiari e trasparenti per la gestione del patrimonio intellettuale (ad esempio, definendo i mezzi e le responsabilità degli uffici per il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze);
- (13) garantendo un livello ragionevole di competenze professionali in materia di gestione del patrimonio intellettuale, investendo nella creazione di capacità, nella sensibilizzazione, nella formazione e nell'istruzione, nell'assunzione e nella mobilità, e richiedendo il supporto di esperti terzi;
- (14) individuando incentivi per i ricercatori, gli inventori, i professionisti del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie e i responsabili della ricerca (come lo sviluppo della carriera) affinché applichino la strategia di gestione del patrimonio intellettuale dell'organizzazione;
- (15) garantendo una condivisione giusta ed equa del valore generato nelle attività di ricerca e innovazione, dalla fase iniziale (ad esempio attraverso il riconoscimento della carriera) a quella finale (ad esempio mediante la condivisione delle royalties), tenendo conto dell'impatto creato da tali attività;
- (16) determinando l'impatto previsto delle attività di ricerca e innovazione, utilizzando le diverse dimensioni: ambientale, tecnologica, economica, sociale, politica e sanitaria;
- (17) fornendo il sostegno necessario per l'attuazione della politica di gestione del patrimonio intellettuale attraverso opportuni mezzi e strumenti, tra cui il monitoraggio delle prestazioni basato su parametri concordati (ad esempio, utilizzando le relazioni sui parametri di trasferimento delle conoscenze pubblicate dal Centro comune di ricerca della Commissione europea <sup>(20)</sup>); utilizzando parametri SMART (specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti), qualitativi e quantitativi;
- (18) accrescendo la consapevolezza circa la disponibilità di programmi di finanziamento per la gestione del patrimonio intellettuale e il loro effettivo utilizzo, anche a livello nazionale o a livello dell'Unione;
- (19) garantendo ed esaminando le risorse e i finanziamenti necessari per far maturare il patrimonio intellettuale sviluppato nel corso di attività di ricerca e innovazione partecipando a iniziative come il programma «Proof of Concept» del CER <sup>(21)</sup> e il programma «Transition» del CEI <sup>(22)</sup>.

<sup>(19)</sup> THE 17 GOALS | *Sustainable Development* (un.org).

<sup>(20)</sup> Knowledge Transfer Metrics - Towards a European-wide set of harmonised indicators.

<sup>(21)</sup> Proof of Concept | CER: Consiglio europeo della ricerca (europa.eu).

<sup>(22)</sup> EIC Transition (europa.eu).

(20) riesaminando periodicamente la strategia di gestione del patrimonio intellettuale:

- a) partecipando alla rendicontazione europea relativa alle attività di trasferimento delle conoscenze e di gestione del patrimonio intellettuale attraverso sondaggi e piattaforme di condivisione delle migliori pratiche <sup>(23)</sup>;
- b) definendo un modello aziendale dinamico che tenga conto delle implicazioni per il patrimonio intellettuale nelle nuove tecnologie emergenti.

**2.2. Si incoraggia una gestione del patrimonio intellettuale che consenta la scienza aperta e l'innovazione aperta. In tale contesto, si raccomanda di:**

(21) considerare i benefici derivanti dalla pratica della scienza aperta e dell'innovazione aperta durante le diverse fasi del ciclo di vita della ricerca, dopo aver valutato se i risultati debbano essere protetti in primo luogo attraverso i diritti di proprietà intellettuale, e garantire che tutti i potenziali ostacoli alla condivisione dei risultati della ricerca siano valutati in modo approfondito, in particolare considerando accordi di collaborazione, trasferimento e di licenza con terze parti;

(22) verificare tutti i requisiti di finanziamento, istituzionali e giuridici applicabili che consentono l'accesso aperto ai risultati della ricerca <sup>(24)</sup> e, ove possibile, fornire detto accesso aperto, tenendo conto, rispetto agli elementi seguenti, di quanto segue:

a) pubblicazioni: garantire un accesso aperto immediato alle pubblicazioni scientifiche con licenze aperte, in particolare quando tali pubblicazioni derivano da ricerche finanziate con fondi pubblici;

b) dati:

- applicare i principi FAIR <sup>(25)</sup> al fine di garantire che i dati risultanti dal processo scientifico siano «reperibili», «accessibili», «interoperabili» e «riutilizzabili», favorendo il riutilizzo e la riproducibilità dei risultati della ricerca;
- analizzare i termini e le condizioni di ogni set di dati utilizzato. Nel caso in cui questi non siano chiari o non sia stato dato il consenso, tutti i relativi diritti sono considerati riservati;
- prendere in considerazione la possibilità di garantire un accesso aperto ai dati se non sussistono ostacoli o interessi legittimi;
- incoraggiare i ricercatori a utilizzare archivi attendibili <sup>(26)</sup>, come archivi certificati, disciplinari o di dominio, comunemente utilizzati, riconosciuti a livello internazionale e approvati dalla comunità di ricerca e innovazione;
- tenere conto del fatto che in alcune situazioni i dati possono essere considerati una competenza tecnica (che potrebbe essere protetta da segreti commerciali);

c) banche dati:

- verificare se i dati o la banca dati utilizzati sono protetti da diritto d'autore e/o da un diritto «sui generis» sulle banche dati o da segreti commerciali;
- garantire un accesso aperto ai dati o alle banche dati risultanti dal processo scientifico, quando non sussistono interessi legittimi o ostacoli giuridici (ad esempio, diritti di proprietà intellettuale di terzi);

d) software: informare gli utenti del software dell'avviso sui diritti d'autore e citare le condizioni di licenza al momento della distribuzione del software. Se in linea con la strategia di valorizzazione complessiva, valutare la possibilità di rendere disponibile il codice sorgente in modalità open source, tenendo conto delle diverse licenze open source;

(23) definire una strategia di pubblicazione e sfruttamento nelle prime fasi del processo, per consentire la pubblicazione, proteggendo al contempo le informazioni riservate e le potenziali domande di brevetto presentate da partner privati, in merito alle attività di ricerca comuni;

(24) partecipare alla creazione collaborativa aperta tra industria e università di idee di progetto per allineare ulteriormente le esigenze e le sfide in ambito scientifico e industriale;

<sup>(23)</sup> Ad esempio la Knowledge Valorisation Platform dell'UE.

<sup>(24)</sup> Ad esempio i beneficiari di Orizzonte Europa sono tenuti a fornire un accesso aperto immediato alle pubblicazioni scientifiche tramite archivi e con licenze aperte e le norme specifiche relative all'accesso aperto sono riportate nell'allegato 5 del modello di convenzione di sovvenzione del programma. Regolamento (UE) 2021/695 che istituisce Orizzonte Europa.

<sup>(25)</sup> FAIR Principles - GO FAIR (go-fair.org).

<sup>(26)</sup> Come l'Horizon Result Platform per i progetti finanziati nell'ambito di Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa.

- (25) partecipare a piattaforme di innovazione aperta che offrano opportunità di partenariati pubblico-privato aperti e di tipo precompetitivo per collaborazioni intersettoriali e lo scambio di conoscenze;
- (26) stabilire modelli di condivisione e compensazione equi e flessibili per i partner coinvolti in collaborazioni in materia di innovazione aperta prima dell'inizio della collaborazione.

**2.3. Si raccomanda di investire nell'istruzione, nella formazione e nella sensibilizzazione nel modo seguente:**

- (27) procedendo alla mappatura e alla promozione degli strumenti e dei materiali didattici esistenti, e sviluppando diversi tipi di strumenti didattici adattati al pubblico di riferimento per colmare le lacune (ad esempio, risorse online, manuali, opuscoli, seminari, test di autovalutazione, strumenti visivi, diagrammi di flusso dei processi, librerie di modelli) rendendo tutto il materiale disponibile su un'unica piattaforma all'interno dell'organizzazione;
- (28) sensibilizzando sull'intera gamma di risorse intellettuali e sul loro potenziale utilizzo nei portafogli per sostenere la competitività dell'organizzazione e aumentarne le opportunità commerciali;
- (29) promuovendo la comprensione della complementarità della scienza aperta e dell'innovazione aperta rispetto alla protezione della proprietà intellettuale, quando il patrimonio intellettuale è gestito in modo adeguato;
- (30) organizzando regolarmente sessioni e formazioni mirate alla sensibilizzazione, concentrandosi in particolare su:
  - a) i benefici derivanti dalla definizione di una strategia di gestione del patrimonio intellettuale a sostegno della ricerca e dell'innovazione aperta e i rischi derivanti dall'assenza di tale strategia;
  - b) l'individuazione del patrimonio intellettuale all'interno dell'organizzazione;
  - c) storie di successo sulla gestione efficiente del patrimonio intellettuale e casi di studio adeguati al pubblico di riferimento;
  - d) l'imprenditorialità, lo sviluppo di percorsi commerciali per far sì che le innovazioni raggiungano il mercato, l'uso della proprietà intellettuale per attrarre investimenti e accedere ai finanziamenti e la costituzione di team per creare start-up e spin-off;
  - e) lo sviluppo delle competenze per negoziare e stipulare accordi di collaborazione, la struttura degli accordi di licenza e il monitoraggio e la gestione dei rapporti a lungo termine tra concessore di licenza e licenziatario (compreso il monitoraggio delle prestazioni e delle opzioni di applicazione);
  - f) l'uso delle banche dati sui diritti di proprietà intellettuale;
  - g) il patrimonio intellettuale non protetto e i modi in cui si possono utilizzare strumenti come gli accordi di riservatezza e la protezione della proprietà intellettuale;
  - h) l'esistenza di regimi di proprietà intellettuale diversi (ad esempio, per quanto riguarda l'estensione della protezione e l'assegnazione della proprietà) nei paesi terzi;
  - i) l'esistenza di altre norme nazionali o regionali (ad esempio, la legislazione sulla concorrenza e, se del caso, le norme sugli aiuti di Stato) che possono influire sugli accordi di ricerca e innovazione;
  - j) l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e la prevenzione del rischio di violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi;
- (31) tenendo conto, quando si tratta di università e altri organismi pubblici di ricerca, in particolare dell'istruzione e della formazione in materia di:
  - a) gestione del patrimonio intellettuale nei programmi o piani di studio di professori, ricercatori e studenti, tenendo conto dei diversi campi di ricerca (ad esempio, studi in ambito commerciale, scientifico, tecnologico, ingegneristico, matematico, giuridico, artistico), secondo le competenze chiave legate al patrimonio intellettuale per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
  - b) patrimonio intellettuale per la valorizzazione delle conoscenze, con un'attenzione particolare all'interpretazione più ampia di patrimonio intellettuale;
  - c) comprensione del ruolo del diritto d'autore nel contesto dell'insegnamento per professori, ricercatori e studenti;
  - d) individuazione e comprensione delle situazioni di conflitto di interessi;

- (32) incoraggiando la partecipazione alle pertinenti reti professionali che possono contribuire alla sensibilizzazione sulla proprietà intellettuale (come gli ambasciatori dell'helpdesk europeo per la PI <sup>(27)</sup>, la rete Enterprise Europe <sup>(28)</sup>, i centri PATLIB <sup>(29)</sup>) e valutando la possibilità di richiedere il supporto dei servizi di consulenza in materia di gestione del patrimonio intellettuale offerti a livello nazionale e a livello dell'Unione (ad esempio, dall'helpdesk europeo per la PI <sup>(30)</sup> e dagli uffici nazionali per la PI).

### 3. GESTIONE DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE COMUNI

#### 3.1. Si raccomanda di chiarire quanto prima possibile la proprietà del patrimonio intellettuale nel modo seguente:

- (33) definendo quanto prima disposizioni chiare in materia di proprietà a livello di organizzazione, per un'identificazione, un trasferimento e un utilizzo efficienti del patrimonio intellettuale, compresa una procedura di risoluzione dei conflitti;
- (34) garantendo una buona comprensione delle norme in materia di proprietà e accesso specifiche del programma tra i partecipanti, nel contesto delle attività di ricerca e innovazione finanziate con fondi pubblici;
- (35) trovando fin dall'inizio un accordo con i partner sulle questioni relative alla proprietà, tra cui i diritti di accesso e di utilizzo (ad esempio, per scopi di ricerca, istruzione o sfruttamento commerciale), le conoscenze preesistenti, i risultati e il patrimonio intellettuale pertinente di terzi (ad esempio, per facilitare gli investimenti e altri accordi finanziari);
- (36) preparando, prima dell'inizio di un progetto, un elenco che identifichi tutti i risultati preesistenti, compresa la proprietà intellettuale, e le informazioni secondarie pertinenti appartenenti a ciascuno dei partner e che si prevede di utilizzare durante il progetto e, se necessario, aggiornare l'elenco. Tenendo traccia, per tutta la durata del progetto, dei risultati generati e del relativo proprietario previsto. Preparando, al termine del progetto, un «Elenco di proprietà dei risultati» che identifichi tutti i risultati generati e definisca il loro percorso di sfruttamento;
- (37) considerando, nella preparazione della collaborazione con i partner, la possibilità di utilizzare gli strumenti esistenti, compresi i modelli di accordi consortili, affrontando le specificità del progetto in questione e tenendo conto delle risorse limitate di alcuni attori come le PMI o le start-up nelle trattative;
- (38) assicurandosi che venga stipulato un accordo di comproprietà e gestione comune o un accordo di comproprietà e ripartizione dei ricavi nel caso di comproprietà della proprietà intellettuale;
- (39) introducendo orientamenti destinati ai partner al fine di garantire uno sfruttamento efficiente dei risultati, nel caso in cui i partner abbiano capacità diverse di raggiungere il mercato;
- (40) considerando, nel caso in cui un organismo pubblico di ricerca e un partecipante dell'industria siano comproprietari dei risultati di attività di ricerca comuni, la possibilità per l'organismo pubblico di ricerca di concedere licenze a terze parti (come le start-up) se il partecipante dell'industria non sfrutta i risultati entro un periodo di tempo precedentemente concordato tra i comproprietari;
- (41) laddove i progetti sono finanziati prevalentemente con fondi pubblici:
- garantendo la proprietà dei risultati all'organismo pubblico di ricerca partecipante e concedendo diritti di accesso preferenziale ai risultati ai partecipanti dell'industria. L'ampiezza dei diritti di accesso dovrebbe essere commisurata al contributo dell'industria. Se un risultato rappresenta un miglioramento rispetto a una proprietà intellettuale preesistente introdotta dal partecipante dell'industria, si dovrebbe considerare la possibilità di concedere un accesso illimitato al risultato al partecipante dell'industria, dietro pagamento di un compenso equo e ragionevole, commisurato al suo contributo;
  - garantendo che il patrimonio intellettuale, frutto di attività di ricerca e innovazione finanziate con fondi pubblici, sia gestito in modo tale che i benefici socioeconomici legati alla loro valorizzazione vadano a vantaggio dell'Unione;

<sup>(27)</sup> Europe - Ambassadors team (europa.eu).

<sup>(28)</sup> Enterprise Europe Network (europa.eu).

<sup>(29)</sup> EPO - Patent information centres (PATLIB).

<sup>(30)</sup> European IP Helpdesk (europa.eu).

- c) consentendo la concessione di licenze non esclusive a condizioni eque e ragionevoli a persone giuridiche che necessitano dei risultati per affrontare un'emergenza pubblica e impegnandosi a sfruttare rapidamente e ampiamente i prodotti e i servizi risultanti a condizioni eque e ragionevoli, in caso di emergenza pubblica (ad esempio, nel campo della pubblica sicurezza, della salute pubblica o dell'ordine pubblico) e quando il progetto è specificamente finanziato per rispondere a un'emergenza pubblica.

### 3.2. Si raccomanda di stabilire condizioni di collaborazione chiare nel modo seguente:

- (42) individuando il potenziale dei risultati dei progetti di ricerca e innovazione di raggiungere il mercato fin dall'inizio e discutendo la possibilità di concedere ai partecipanti opzioni per negoziare licenze sui futuri risultati dei progetti;
- (43) assicurandosi che all'interno dell'organizzazione esista un quadro chiaro per la collaborazione e gli accordi, comprese le norme applicabili in materia di patrimonio intellettuale;
- (44) stabilendo, per le attività di ricerca comuni, un chiaro accordo di collaborazione che definisca in particolare l'ambito della collaborazione, la strategia di valorizzazione, la diffusione e lo sfruttamento dei risultati (come la concessione di licenze o il trasferimento dei risultati, la creazione di spin-off) e una strategia di gestione del patrimonio intellettuale che vada oltre il ciclo di vita del progetto. L'accordo dovrebbe prevedere una procedura per la comunicazione a tutti i partner del raggiungimento dei risultati e del potenziale di protezione degli stessi (ad esempio, attraverso i brevetti);
- (45) assicurandosi che tutti i partner dichiarino i gravami connessi alle loro conoscenze preesistenti (compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale, come i diritti di terzi o l'open source con licenze restrittive);
- (46) assicurandosi che le differenze nelle disposizioni giuridiche siano pienamente considerate nei casi in cui la collaborazione coinvolga partner di paesi diversi e in particolare:
- a) valutando in che modo queste possano avere un impatto sulle aspettative di valorizzazione, diffusione e sfruttamento, e inserendo di conseguenza le clausole necessarie nell'accordo;
- b) valutando la possibilità di fornire un quadro di consulenza per la risoluzione delle controversie, per aiutare i partner a risolverle in modo amichevole;
- (47) prevedendo un ruolo per i facilitatori (come ad esempio esperti in diversi contesti socio-culturali) per assistere i partner provenienti da contesti diversi nella loro collaborazione internazionale;
- (48) valutando la possibilità di adottare misure concrete per evitare che le informazioni condivise siano utilizzate in modo improprio o rese pubbliche senza consenso, discutendo e stabilendo, ove necessario, accordi di riservatezza prima di condividere qualsiasi informazione con i partner del progetto, nonché i requisiti necessari per la protezione dei segreti commerciali, se si desidera tale protezione;
- (49) creando, rispetto alla collaborazione congiunta industria-università, le condizioni per una cooperazione efficiente tra i partner fin dall'inizio, ad esempio facilitando la creazione di reti e organizzando scambi e opportunità di visita.

## 4. DALLA CREAZIONE DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE AL MERCATO

### 4.1. Si raccomanda di trovare i mezzi adatti per il controllo nel modo seguente:

- (50) preparando un'analisi approfondita del rischio connesso al patrimonio intellettuale, che comprenda l'analisi della libertà di attuazione <sup>(31)</sup>, al fine di individuare i componenti critici nei casi in cui una tecnologia debba essere sviluppata, convalidata e immessa sul mercato;
- (51) investendo internamente nelle competenze e nei profili necessari al fine di individuare i mezzi di controllo idonei del patrimonio intellettuale (ad esempio, specialisti in diritto della proprietà intellettuale per il supporto alle domande relative ai diritti di proprietà intellettuale) e richiedendo il supporto di esperti terzi;

<sup>(31)</sup> Un'analisi della libertà di attuazione serve a garantire che la produzione commerciale, la commercializzazione e l'utilizzo di un nuovo prodotto, processo o servizio non violino i diritti di proprietà intellettuale di altri.

- (52) individuando l'eventuale necessità di protezione attraverso i diritti di proprietà intellettuale o altri tipi di protezione e valutando la possibilità di rendere disponibili i risultati in accesso aperto, valutando al contempo i diversi mezzi di controllo;
- (53) informandosi sulle norme locali, comprese le leggi nazionali e le pertinenti decisioni giudiziarie, e sulla portata della protezione conferita, prima di accedere a un nuovo mercato;
- (54) effettuando le opportune procedure di valutazione della proprietà intellettuale e di dovuta diligenza prima di trasferire o concedere in licenza la risorsa.

#### **4.2. Per quanto riguarda la valutazione della proprietà intellettuale, si raccomanda di:**

- (55) definire obiettivi di valutazione basati sui diversi tipi di valore (organizzativo, culturale, economico, ambientale e sociale);
- (56) definire, prima di effettuare la valutazione della proprietà intellettuale, lo scopo dell'operazione di valutazione, in quanto ciò aiuterà a scegliere il metodo appropriato in base alle norme internazionali che variano in termini di scopo, ambito o approccio:
  - a) un approccio di tipo qualitativo fornirà un'analisi descrittiva e/o un punteggio a fini gestionali, per agevolare il processo decisionale o per comunicare l'importanza della proprietà intellettuale;
  - b) un approccio di tipo quantitativo può basarsi sul costo, sul mercato e sul profitto e fornirà un calcolo del valore monetario della proprietà intellettuale in un contesto specifico e in un momento specifico;
- (57) garantire una buona comprensione dei diversi approcci all'attribuzione di valore alle innovazioni in fase iniziale da parte dei membri dell'organizzazione responsabili dell'attuazione delle strategie di innovazione;
- (58) collaborare con i partner interessati per identificare un approccio comune relativo alla valutazione della proprietà intellettuale generata come risultato di un'attività di ricerca comune;
- (59) investire internamente in competenze e profili di valutazione della proprietà intellettuale (ad esempio, esperti di diritto della proprietà intellettuale e di valutazione) e richiedere il supporto di esperti terzi;
- (60) adottare un approccio aperto, trasparente e non discriminatorio in tutto il processo di valutazione della proprietà intellettuale.

#### **4.3. Si raccomanda di stabilire pratiche di monitoraggio, trasferimento e concessione di licenze nel modo seguente:**

- (61) individuando i portatori di interessi pertinenti da coinvolgere nella diffusione e nello sfruttamento dei risultati, compresi i possibili utenti, se del caso, e coinvolgerli di conseguenza nelle trattative;
- (62) prendendo in considerazione la possibilità di partecipare a meccanismi di licenze collaborative, come i pool di brevetti e le camere di compensazione;
- (63) individuando i brevetti appena rilasciati e le domande di brevetto appena pubblicate, di proprietà di terzi, attraverso un monitoraggio dei brevetti nel corso del progetto, al fine di limitare le possibili violazioni e garantire il valore di qualsiasi brevetto futuro derivante dal progetto;
- (64) individuando potenziali brevetti complementari e negoziando accordi di concessione reciproca di licenze per aumentare il valore della tecnologia sviluppata per potenziali investitori e licenziatari terzi;
- (65) impegnandosi in pratiche di concessione di licenze sostenibili e socialmente responsabili;

- (66) considerando, ove pertinente, la possibilità di concedere ai partner un diritto contrattuale di concludere prioritariamente un'operazione commerciale con un soggetto giuridico (diritto di prelazione) o una licenza non esclusiva limitata nel tempo per lo sfruttamento della proprietà intellettuale generata durante il progetto e tenendo conto di eventuali norme di finanziamento applicabili, nel contesto di attività congiunte industria-università;
- (67) individuando i rischi connessi allo sviluppo del prodotto e le responsabilità di commercializzazione, tenendone conto nelle trattative per gli accordi di licenza.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2023

*Per la Commissione*  
Mariya GABRIEL  
*Membro della Commissione*

---